CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte
nella causa C-505/24 P | Condor Flugdienst/Ryanair

Comunicato stampa n. 158/26

Lussemburgo, 5 novembre 2026

Aiuti di Stato nel contesto della pandemia di Covid-19: la Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato l'autorizzazione da parte della Commissione di un aiuto di Stato della Germania pari a 321 milioni di euro a favore della Condor e respinge il ricorso della Ryanair contro la decisione di autorizzazione

Con decisione del 26 luglio 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione europea ha autorizzato, senza avviare un procedimento d'indagine formale, un aiuto alla ristrutturazione per un importo di 321 milioni di euro che la Germania intendeva concedere alla compagnia aerea charter tedesca Condor. Tale aiuto mirava a sostenere la ristrutturazione e il proseguimento delle attività della Condor, ponendo rimedio alle difficoltà che quest'ultima stava affrontando a causa del fallimento della sua ex società madre Thomas Cook e della pandemia di Covid-19 [1].

La Ryanair ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che l'ha annullata [2]. Il Tribunale ha considerato che la Commissione non avrebbe dovuto autorizzare l'aiuto alla ristrutturazione in questione senza avviare un procedimento d'indagine formale. Secondo il Tribunale, la Ryanair aveva sufficientemente dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi che giustificavano l'avvio di un simile procedimento.

La Condor ha impugnato dinanzi alla Corte la sentenza del Tribunale.

Con la sua odierna sentenza, **la Corte annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo essa stessa sulla causa, respinge il ricorso della Ryanair.**

Nella sua sentenza, il Tribunale ha considerato che la Commissione avrebbe dovuto chiedersi se l'aiuto di cui trattasi soddisfacesse il requisito di un'adeguata condivisione degli oneri [3]. Secondo tale requisito, qualsiasi aiuto alla ristrutturazione che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio [4] dovrebbe essere concesso in condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario. Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva verificato se l'aiuto in questione fosse stato concesso in condizioni tali da procurare alla Germania una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore della Condor.

La Condor sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che la Commissione avrebbe dovuto applicare tale requisito a una cancellazione parziale dei debiti, come quella contenuta nella misura in questione.

La Corte dichiara che **il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare che il requisito relativo all'adeguata condivisione degli oneri riguarda anche una situazione in cui la misura di aiuto consiste in una cancellazione di debiti.**

La Condor sostiene che, in ogni caso, il Tribunale ha interferito con le competenze della Commissione. Infatti, sebbene la posizione della Commissione secondo cui l'applicazione di detto requisito deve essere limitata ai conferimenti di capitale dello Stato sia plausibile, il Tribunale non avrebbe limitato il suo esame della posizione della Commissione a un test di plausibilità, ma avrebbe ritenuto che tale questione sia suscettibile di più interpretazioni.

La Corte sottolinea che **il Tribunale ha esercitato, come era tenuto a fare, un controllo strettamente giuridico dell'interpretazione dell'ambito di applicazione del requisito menzionato**, procedendo alla sua interpretazione

letterale, contestuale e teleologica, senza sostituire in alcun modo la sua valutazione alle valutazioni economiche complesse della Commissione.

Peraltro, **ritenere che il Tribunale debba accettare l'interpretazione proposta dalla Commissione in quanto essa è «plausibile» equivarrebbe a indebolire il controllo giurisdizionale effettuato dai giudici dell'Unione e a pregiudicare la certezza del diritto**, dal momento che la Commissione sarebbe in grado di far valere una mancanza di precisione che incide sugli orientamenti per non applicare correttamente le norme che essa stessa si è imposta.

Per contro, secondo la Corte, **il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione aveva omesso di valutare se la misura in questione soddisfacesse il requisito di un'adeguata ripartizione degli oneri.** La Corte considera infatti che dalla decisione controversa risulta che la Commissione ha implicitamente ritenuto che tale esame non fosse più necessario, in quanto esso è richiesto solo qualora il beneficiario possieda ancora capitale proprio dopo che i suoi investitori esistenti si sono fatti carico delle perdite, il che non avveniva nel caso della Condor.

Di conseguenza, **la Corte annulla la sentenza del Tribunale.**

Poiché lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, **la Corte stessa si pronuncia sulla controversia. Essa esamina le allegazioni della Ryanair che non erano state analizzate dal Tribunale,** relative all'esistenza di errori nell'esame, da parte della Commissione, degli effetti negativi della misura in questione, alla violazione dei principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento, nonché dell'obbligo di motivazione. Constatando che tali allegazioni sono infondate, la Corte respinge integralmente il ricorso proposto dalla Ryanair in primo grado.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Se lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Nell'ambito di tale fallimento, la Condor ha già beneficiato di un aiuto al salvataggio che la Commissione aveva approvato con decisione del 14 ottobre 2019 (v. comunicato stampa della Commissione). Il ricorso presentato dalla Ryanair contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale con sentenza del 18 maggio 2022, Ryanair/Commissione (Condor; aiuti per il salvataggio), T-577/20 (v., anche, comunicato stampa n. 87/22). La Ryanair non ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte. Anche la Condor aveva beneficiato di misure di aiuto volte a porre rimedio ai danni da essa subiti a causa dell'imposizione di restrizioni di viaggio legate alla pandemia di Covid-19, tra cui un aiuto relativo al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020, che ha assunto la forma di due prestiti per un importo complessivo di 550 milioni di euro, accompagnati da una garanzia statale. A seguito della pronuncia della sentenza del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; Covid-19), T-665/20 (v., anche, comunicato stampa n. 98/21), con cui il Tribunale ha annullato una prima decisione della Commissione relativa all'aiuto Covid-19 del 2020 (v. comunicato stampa della Commissione), la Commissione, con una decisione sull'aiuto Covid-19 del 2020 modificata, del 26 luglio 2021, ha approvato tale aiuto (v. comunicato stampa della Commissione). La Commissione ha in particolare ritenuto, sulla base dei dati forniti successivamente dalle autorità tedesche, che la Condor avesse beneficiato di un risarcimento eccessivo, pari a 91,745 milioni di euro, oltre agli interessi. Con la decisione controversa, adottata lo stesso giorno, la Commissione ha autorizzato una misura di aiuto volta a sostenere la ristrutturazione e il proseguimento delle attività della Condor, che si articola in due parti. La prima parte consiste, da un lato, nella modifica delle condizioni dei prestiti Covid-19 del 2020 e, dall'altro, nella cancellazione parziale di un importo pari a 90 milioni di euro di debiti derivanti da tali prestiti. La seconda parte consiste nella cancellazione di un debito pari a 20,2 milioni di euro, corrispondente agli interessi che la Condor avrebbe dovuto rimborsare a seguito della decisione sull'aiuto Covid-19 del 2020 modificata.

[2] Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2024 nella causa Ryanair/Commissione (Condor; aiuto per la ristrutturazione), T-28/22 (v., anche, comunicato stampa

n. 83/24). A seguito di tale sentenza, la Commissione ha formalmente avviato un'indagine approfondita nel luglio 2024 (v. comunicato stampa della Commissione) e ha nuovamente autorizzato l'aiuto di 321,2 milioni di euro con decisione del 28 aprile 2025. Essa ha concluso che il piano di ristrutturazione rimaneva necessario per garantire il ritorno alla redditività della Condor senza falsare indebitamente la concorrenza (v. comunicato stampa della Commissione). La Ryanair ha impugnato questa nuova decisione dinanzi al Tribunale (causa pendente T-44/26, Ryanair e Ryanair Sun/Commissione).

[3] Punto 67 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

[4] Secondo il Tribunale, l'aiuto alla ristrutturazione in questione, che si concretizza in particolare in una cancellazione parziale dei debiti della Condor, rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio.